

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo

per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Prodotto: Stile Unico di Alleanza

Contratto multiramo (Ramo Assicurativo I e III)

Data di aggiornamento: 03/06/2026

Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano (MI) - ITALIA; recapito telefonico: +39 02.40824111; sito internet: www.alleanza.it; indirizzo di posta elettronica: tutelaclienti@alleanza.it; indirizzo PEC: alleanza@pec.alleanza.it ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 4.351.771.516, di cui risultato economico di periodo € 450.359.696. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 305% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.alleanza.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID con riferimento alle coperture assicurative e garanzie offerte dal prodotto.

**Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?**

PRESTAZIONE PRINCIPALE: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

COPERTURA COMPLEMENTARE (facoltativa)

Copertura complementare in caso di lesione o decesso conseguente a infortunio: in caso di lesione dell'Assicurato conseguente a infortunio prima della scadenza della copertura complementare, Alleanza Assicurazioni paga all'Assicurato un indennizzo determinato come una percentuale del capitale assicurato della copertura complementare stessa, definita in base alla tipologia di lesione. In caso di decesso dell'Assicurato conseguente a infortunio prima della scadenza della copertura complementare, Alleanza Assicurazioni paga ai Beneficiari in aggiunta alla prestazione principale, l'intero capitale assicurato della copertura complementare stessa; se il decesso è conseguente a incidente stradale, tale capitale è raddoppiato. Il capitale assicurato della copertura complementare, a scelta del Contraente, è pari al premio unico iniziale versato fino a un massimo di € 150.000 o al doppio di tale premio fino a un massimo di € 300.000. La durata è fissa e pari a 5 anni.

OPZIONI CONTRATTUALI: il Contraente può modificare i termini del contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali.

- **Riscatti parziali:** se l'Assicurato è in vita il Contraente può richiedere riscatti parziali per iscritto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto.
- **"Switch":** il Contraente può scegliere di convertire, totalmente o parzialmente, all'interno del Percorso indicato, il capitale investito: da OICR e Fondi Interni verso altri OICR e Fondi Interni e Gestione separata; o da Gestione separata verso OICR e Fondi Interni. Ogni Switch è consentito nel rispetto delle regole di investimento e dei limiti minimi di investimento in ciascun OICR e Fondo Interno. Se è stato attivato il Servizio opzionale "Ribilancia" e non si è ancora concluso l'investimento progressivo in quote, il Contraente non può richiedere Switch da e verso Gestione separata. Nel corso della durata contrattuale, inoltre, il Contraente non può modificare il Percorso d'investimento scelto alla sottoscrizione del contratto.
- **Decumulo:** a condizione che il capitale assicurato in vigore al momento della richiesta sia pari almeno a € 100.000, il Contraente può attivare un piano di Decumulo finanziario, dalla Gestione separata e dagli OICR, di durata 10 anni, per ricevere pagamenti ricorrenti con frequenza annuale, semestrale o trimestrale. Può poi chiedere di variare, disattivare e riattivare il piano.
- **Ribilancia:** alla firma della proposta di assicurazione, il Contraente può attivare il servizio, di durata 2, 3 o 5 anni, che prevede un investimento iniziale del premio del 90% o del 70% nella Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio"; Alleanza Assicurazioni poi effettua un investimento progressivo, attraverso Switch automatici con cadenza trimestrale, verso gli OICR e Fondi Interni in base all'Asset Allocation al momento dello Switch. Il Contraente può disattivare il servizio se l'investimento in Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio" è pari o inferiore al 50%. Non può riattivare il servizio.

Non è possibile attivare le opzioni di Decumulo e Ribilancia contemporaneamente.

**Che cosa NON è assicurato?**

Rischi esclusi | Persone che alla firma della proposta di assicurazione hanno un'età superiore a 75 anni e 6 mesi.

**Ci sono limiti di copertura?**

PPRESTAZIONE PRINCIPALE: l'assicurazione principale non prevede né limitazioni né esclusioni.

COPERTURA COMPLEMENTARE

Copertura complementare in caso di lesione o decesso conseguente a infortunio

Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura complementare le lesioni e il decesso causati da:

- delitti dolosi compiuti o tentati dal Contraente, dall'Assicurato o dal Beneficiario;
- guida di veicolo o natante a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- uso di mezzi di locomozione subacquei e incidenti di volo, al di fuori dei viaggi aerei effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero di linee aeree regolari;
- partecipazione attiva o non attiva ad atti di guerra, terrorismo, tumulto popolare;
- terremoti ed eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- eventi nucleari;
- guida in stato di ubriachezza;
- stato di intossicazione dovuto ad abuso di psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti;
- pratica di qualsiasi attività sportiva professionale;
- pratica di attività sportive pericolose;
- partecipazione a corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e alle relative prove e allenamenti.

Inoltre, sono escluse dalla copertura complementare le lesioni subite durante lo svolgimento di attività professionali pericolose.



Quanto e come devo pagare?

L'importo del premio unico iniziale è scelto dal Contraente nel rispetto degli importi minimi e massimi sottoindicati. È prevista la possibilità di versare premi unici aggiuntivi, con il consenso di Alleanza Assicurazioni.

Premio unico iniziale: importo minimo € 20.000; Premi unici aggiuntivi: importo minimo € 5.000; Premi complessivi: importo massimo € 1.000.000. Gli importi comprendono i costi e l'eventuale premio per la copertura complementare facoltativa.

Il premio per la copertura complementare è dovuto annualmente per i primi 5 anni di durata contrattuale ed è determinato in relazione al capitale assicurato scelto:

Capitale assicurato	Premio annuo copertura complementare
premio unico iniziale versato fino a un massimo di € 150.000	0,45% del premio unico iniziale versato
pari al doppio del premio unico iniziale versato fino a un massimo di € 300.000	0,75% del premio unico iniziale versato

Ogni premio (al netto dei costi e, per il solo premio unico iniziale, dell'eventuale premio per la copertura complementare) è investito in parte nella Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio" e in parte in quote di OICR e di Fondi Interni.

Con riferimento alla parte di premio versato da investire in quote di OICR e di Fondi Interni, Stile Unico prevede due Modalità d'investimento distinte in funzione dell'importo del premio unico di sottoscrizione scelto dal Contraente ovvero:

- per importi inferiori a € 50.000, tramite esclusivamente la Modalità Automatica;
- per importi pari o superiori a € 50.000, a scelta del Contraente, tramite Modalità Automatica o Assistita

Modalità d'investimento Automatica: Alleanza ha selezionato dei portafogli di strumenti finanziari (così dette Linee d'investimento), per i quali svolge un'attività di combinazione, monitoraggio e di riallocazione degli OICR e dei Fondi interni tra quelli disponibili sul contratto.

Modalità d'investimento Assistita: il premio unico iniziale è investito in una combinazione di OICR e Fondi Interni scelta dal Contraente nel rispetto degli importi minimi sottoindicati. Gli OICR compongono 3 Serie d'investimento denominate SMART, EXTRA ed ETF. I Fondi Interni compongono la Serie d'investimento denominata FONDI INTERNI.

Premio

Premi complessivi investiti in ciascun OICR: importo minimo € 500 per tutti i Percorsi;

Premi complessivi investiti in ciascun Fondo Interno: importo minimo € 5.000 per tutti i Percorsi.

Il Premio Unico iniziale è investito nel rispetto delle seguenti regole di investimento:

- **Percorsi 1 e 4:** investimento in OICR e Fondi Interni a prevalenza azionario: massimo 25% del valore del contratto; Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio": minimo 30% e massimo 50%; quote di OICR e Fondi Interni: minimo 50% e massimo 70%, di cui minimo 80% nella Serie SMART e massimo 20% tra le Serie EXTRA, ETF e FONDI INTERNI, se il totale dei premi versati al netto dei riscatti parziali è inferiore a € 100.000; minimo 50% nella Serie SMART e massimo 50% tra le Serie EXTRA, ETF e FONDI INTERNI, se il totale dei premi versati al netto dei riscatti parziali è almeno pari a € 100.000 e inferiore a € 500.000; minimo 30% nella Serie SMART e massimo 70% tra le Serie EXTRA, ETF e FONDI INTERNI, se il totale dei premi versati al netto dei riscatti parziali è uguale o superiore a € 500.000.
- **Percorsi 2 e 5:** investimento in OICR e Fondi Interni a prevalenza azionario: massimo 45% del valore del contratto; Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio": minimo 20% e massimo 50%; quote di OICR e Fondi Interni: minimo 50% e massimo 80%, con le stesse ulteriori ripartizioni tra le Serie valide per i Percorsi 1 e 4.
- **Percorsi 3 e 6:** investimento in OICR e Fondi Interni a prevalenza azionario: massimo 85% del valore del contratto; Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio": minimo 10% e massimo 50%; quote di OICR e Fondi Interni: minimo 50% e massimo 90%, con le stesse ulteriori ripartizioni tra le Serie valide per i Percorsi 1 e 4.


Premi unici aggiuntivi: possono essere investiti secondo l'Asset Allocation presente alla data della richiesta di versamento, anche se è stato attivato il Servizio "Ribilancia" e non si è ancora concluso l'investimento progressivo in quote.

Il Contraente versa i premi con uno dei seguenti mezzi di pagamento: assegno bancario non trasferibile intestato ad Alleanza Assicurazioni, bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni, P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili. Non è possibile versare i premi in contanti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Stile Unico di Alleanza è un prodotto di investimento assicurativo, caratterizzato da percorsi rivolti a clienti retail o professionali, con un bisogno di investimento e conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) che prevedono una molteplicità di opzioni di investimento declinate sulla possibilità per il cliente di scegliere liberamente tra diversi sottostanti/combinazioni di sottostanti l'allocazione dell'investimento, e per la copertura facoltativa, che abbiano manifestato anche un bisogno di protezione. Ciascun percorso si rivolge inoltre a diverse tipologie di clienti diversificati come segue: il **Percorso d'investimento 1** è rivolto a clienti con un bisogno di investimento, che punta almeno a una moderata crescita del capitale, e un orizzonte temporale almeno breve (a partire da 4 anni) e un profilo di rischio almeno medio-basso e capacità di sostenere almeno perdite contenute del valore

<p>dell'investimento; il Percorso d'investimento 2 è rivolto a clienti con un bisogno di investimento, che punta almeno a una moderata crescita del capitale, e un orizzonte temporale almeno breve (a partire da 4 anni), e un profilo di rischio almeno medio e capacità di sostenere almeno perdite contenute del valore dell'investimento; il Percorso d'investimento 3 è rivolto a clienti con un bisogno di investimento, che punta ad una crescita anche più che moderata del capitale, e un orizzonte temporale almeno breve (a partire da 4 anni), un profilo di rischio almeno medio-alto e capacità di sostenere perdite apprezzabili del valore dell'investimento; il Percorso d'investimento 4 è rivolto a clienti con un bisogno di investimento, che punta almeno a una moderata crescita del capitale, e un orizzonte temporale almeno medio (a partire da 6 anni), e un profilo di rischio almeno medio-basso e capacità di sostenere almeno perdite contenute del valore dell'investimento; il Percorso d'investimento 5 è rivolto a clienti con un bisogno di investimento, che punta almeno a una moderata crescita del capitale, e un orizzonte temporale almeno medio (a partire da 6 anni), un profilo di rischio almeno medio e capacità di sostenere almeno perdite contenute del valore dell'investimento; il Percorso d'investimento 6 è rivolto a clienti con un bisogno di investimento, che punta ad una crescita anche più che moderata del capitale, e un orizzonte temporale almeno medio (a partire da 6 anni), e un profilo di rischio almeno medio-alto e capacità di sostenere perdite apprezzabili del valore dell'investimento.</p>	
<p> Quali sono i costi?</p>	
<p>Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel KID di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi applicati al rendimento della Gestione separata: trattenuto dell'1,30%. La misura di rivalutazione annua può essere negativa (ad es. rendimento gestione separata: 1,00%; rivalutazione al netto del trattenuto: -0,30%); in ogni caso, per effetto della garanzia finanziaria, in caso di decesso dell'Assicurato, la somma dei capitali rivalutati non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali investiti in Gestione separata, al netto di eventuali riscatti parziali e operazioni di Switch. • Costi per riscatto: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID. • Costi per l'esercizio delle opzioni: l'esercizio delle opzioni contrattuali "Switch", "Decumulo" e "Ribilancia" è gratuito. • Costi di intermediazione: quota parte percepita in media dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto 11,3%. 	
<p>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</p>	
<p>IVASS o CONSOB</p>	<p>Se il reclamo presentato all'impresa assicuratrice ha esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori –Reclami".</p> <p>Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa.</p> <p>Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitro assicurativo</p>	<p>E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione.</p> <p>Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>È obbligatorio ricorrere alla mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie materia assicurativa. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC alleanza@PEC.alleanza.it o presso la Sede Legale di Alleanza. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>E' possibile ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Alleanza.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p><u>Procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).</p>
<p>QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?</p>	
<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Si riporta di seguito il trattamento fiscale che ai sensi della legge italiana si applica al contratto. Questo trattamento dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e può anche essere modificato in futuro.</p> <p>Tassazione delle prestazioni assicurate e del riscatto. Le somme pagate da Alleanza Assicurazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato: sono esenti dalle imposte di successione e, per la parte relativa al rischio demografico, dall'IRPEF; • in caso di vita dell'assicurato: sono soggette a imposta sostitutiva sulla differenza tra la somma dovuta da Alleanza Assicurazioni e la somma dei premi versati dal contraente. Questa imposta sostitutiva non è applicata a soggetti che esercitano attività d'impresa, nonché: <ul style="list-style-type: none"> • a persone fisiche e a enti non commerciali per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale; • se gli interessati dichiarano a Alleanza Assicurazioni che il contratto è concluso nell'ambito dell'attività commerciale. <p>Imposta di bollo: è dovuta per la componente in quote, va calcolata ogni anno e va versata al momento del pagamento.</p> <p>Tassazione specifica delle coperture complementari: sui premi relativi alle coperture complementari in caso di decesso per infortunio è dovuta una imposta del 2,5%.</p> <p>Il premio delle coperture complementari dà diritto a una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo. Le prestazioni pagate da Alleanza Assicurazioni per le coperture complementari corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni; se corrisposte a persone giuridiche costituiscono reddito d'impresa.</p>
<p>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</p>	
<p>Diritto all'oblio oncologico</p>	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche</p>

	previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link alleanza.it/comunicazioni-e-avvisi/disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni/ .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI; CONSULTARE IL VALORE DEL CONTRATTO; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; VERIFICARE I CONTATTI DELL'AGENZIA DI RIFERIMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; CHIEDERE IL RISCATTO E VERIFICARE LO STATO DELLA PRATICA.</p>	